

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

Deliberazione 12 novembre 2003, n. 293

Tempi e modalità di invio delle informazioni che le società d'ingegneria e le società professionali devono trasmettere all'Autorità.

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2004)

Riferimento normativo: articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Il testo è coordinato sulla base delle modifiche apportate dalla deliberazione 14/04/2004, n° 57 (G.U. n. 103 del 04/05/2004).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione del settore valutazione di processo;

Considerato in fatto:

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2000, n. 296, l'Autorità ha dato comunicazione della scheda e delle istruzioni per l'invio delle informazioni che i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994 (1) (società d'ingegneria e società professionali) devono trasmettere, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Con comunicazione integrativa del 14 febbraio 2001 l'Autorità ha stabilito che l'invio della relativa scheda poteva essere effettuato entro il 19 aprile 2001 sempre che la richiesta di utenza fosse stata effettuata entro la data del 19 febbraio 2001;

Il termine per la richiesta dell'utenza presso il sistema di trasmissione, necessaria per trasmettere la scheda con le informazioni richiamate agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1994, era stabilito al 14 febbraio 2001 per tutte le società di ingegneria e le società professionali che a tale data risultavano già costituite, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità con propria comunicazione del 14 febbraio 2001;

Per l'invio delle suddette informazioni la procedura attivata dall'Autorità comporta due distinti livelli di adempimento, corrispondenti alla preventiva richiesta di autorizzazione e quindi all'effettivo invio on line dei dati;

La definizione univoca del termine di scadenza per l'invio delle informazioni di cui ai richiamati articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 assume carattere di rilevanza ai fini della verifica del livello di adempimento da parte delle società di ingegneria e delle società professionali;

Ritenuto in diritto:

Al fine di realizzare il casellario informatico delle società di ingegneria e professionali da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti per le verifiche in fase di affidamento, hanno rilievo le disposizioni in merito a: limiti di partecipazione alle gare (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 51, comma 2), requisiti delle società di ingegneria (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 53, comma 3, ai fini dell'art. 10, comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e seguenti modificazioni), requisiti delle società professionali (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 54), servizi di importo inferiore al controvalore in Euro 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 62, comma 2, art. 63, comma 8), servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro 200.000 dsp (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, articoli 66 e 70), ipotesi di esclusione dalle gare (decreto legislativo n. 157/1955, art. 12, così come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000);

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:

Prende atto delle difficoltà oggettive riscontrate nella trasmissione e, conseguentemente, nell'elaborazione dei dati relativi alle società di ingegneria e professionali e delibera che:

tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994 (2), indipendentemente dal fatto che operino nel settore privato e/o pubblico e indipendentemente dall'aver svolto o meno,

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, attività di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, debbono comunicare i propri dati all'Autorità;

tutte le società che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, pur essendo accreditate per la trasmissione, non abbiano trasmesso la propria scheda informativa, possono ancora inviare i propri dati senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 7, dell'art. 4, della legge n. 109/1994, purché provvedano entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;

le società già costituite alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, che non abbiano ancora richiesto userid e password per l'invio on-line delle informazioni, devono fare detta richiesta entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;

le società di futura costituzione dovranno fare richiesta di utenza entro trenta giorni dalla data di perfezionamento della loro costituzione;

una volta ricevute le informazioni per l'accesso, ciascuna società dovrà trasmettere la propria scheda entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata con la quale sono state comunicate la userid e la password d'accesso da parte dell'Autorità;

ogni successiva variazione intervenute sulle informazioni trasmesse in prima istanza dovrà essere comunicata entro trenta giorni dal manifestarsi della variazione stessa;

la mancata osservanza dei termini stabiliti per la trasmissione della richiesta di userid e password e dei dati informativi da parte delle società di ingegneria e professionali comporterà l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, della legge n. 109/1999 e dell'art. 4, comma 1, del regolamento n. 554/1999;

le modalità di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono disponibili nell'allegato tecnico di questa deliberazione e pubblicate sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo web <http://www.autoritalavoripubblici.it>, sezione «Società di ingegneria e professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati.

Roma, 12 novembre 2003

Il presidente: Garri

NOTE:

1) Parole “i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994” così sostituite dalla deliberazione 14/04/2004, n. 57 (G.U. n. 103 del 04/05/2004). Il testo previgente recitava: “i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994”.

2) Parole “tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f) della legge n. 109/1994” così sostituite dalla deliberazione 14/04/2004, n. 57 (G.U. n. 103 del 04/05/2004). Il testo previgente recitava: “tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere e), f) e g) della legge n. 109/1994”.